

SABBIO CHIESE

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
DI ALTRE ENTRATE**

(art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

INDICE SOMMARIO

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamenti per ciascuna entrata
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 5 - Potestà regolamentare sulle singole entrate

Titolo II

Gestione delle entrate

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 8 - Compiti di verifica e controllo
- Art. 9 - Liquidazioni e accertamenti

Titolo III

Sanzioni

- Art. 10 - Principi generali
- Art. 11 - Cause di imputabilità
- Art. 12 - Determinazione delle sanzioni

Titolo IV

Attività di riscossione

- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Riscossione volontaria

Titolo V

Procedimenti di contenzioso

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - Autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione

Titolo VI

Disposizioni finali

- Art. 18 - Norme di rinvio
- Art. 19 - Pubblicità e variazione del regolamento
- Art. 20 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie del Comune, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Le entrate tributarie sono quelle derivanti dall'applicazione dei tributi comunali vigenti con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Le altre entrate sono quelle di natura non tributaria, compreso l'applicazione dei canoni.

Articolo 3

Regolamenti per ciascuna entrata

1. Per ciascuna entrata il Comune può adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione.

2. I regolamenti delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera del C.C., in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. I canoni e le tariffe relativi alle altre entrate sono determinati con apposita delibera nel rispetto dei valori di mercato. Devono essere adeguati periodicamente alle variazioni dei suddetti valori di mercato.

3. Le aliquote, i canoni e le tariffe di cui sopra sono adottati entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 5

Potestà regolamentare sulle singole entrate

1. I regolamenti di applicazione delle singole entrate potranno prevedere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel rispetto delle leggi vigenti.

2. Potranno altresì disporre l'esclusione di alcune fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalle leggi non in forma obbligatoria.

Titolo II Gestione delle entrate

Articolo 6 *Forme di gestione delle entrate*

1. Il Consiglio comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in base alla previsione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) - gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) - affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

3. La gestione delle entrate prescelta deve uniformarsi a criteri di trasparenza, economicità, efficienza e migliore fruibilità per i cittadini.

4. Il regolamento di ciascuna entrata dovrà prevedere apposite forme di controllo sul raggiungimento degli obiettivi di gestione.

Articolo 7 *Soggetti responsabili delle entrate*

1. Sono responsabili delle entrate tributarie i funzionari responsabili del tributo appositamente nominati; sono responsabili delle altre entrate i responsabili del servizio a cui sono affidate.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

3. Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e

delle altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 8

Compiti di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. La Giunta comunale individua i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, individua infine il limite dei crediti entro i quali il responsabile provvede alla rinuncia del credito stesso.

Per ciascuna entrata vengono individuati, mediante approvazione del

Repo

ment

3. Il responsabile, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l'invio di questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell'emissione di provvedimenti di accertamento o di irrogazione di sanzioni.

Articolo 9

Liquidazioni e accertamenti

1. La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d'ufficio delle entrate sono effettuati nel rispetto dei termini di decadenza indicati dalle leggi o dai regolamenti.

2. Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate deve essere notificato al soggetto passivo apposito atto sul quale sono indicati il presupposto d'imposta o del canone, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto, le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

3. Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l'atto di contestazione afferente alle entrate di qualsiasi natura deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di prescrizione, nei modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti.

4. Il suddetto atto può essere notificato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

5. Nel caso in cui il servizio sia affidato in gestione nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le suddette attività sono svolte interamente dal concessionario.

Titolo III Sanzioni

Articolo 10 *Principi generali*

1. Le violazioni relative ad entrate di natura non tributaria sono soggette alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti.

2. Le violazioni delle norme dei tributi comunali sono soggette, alle sanzioni amministrative stabilite dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997. L'applicazione delle sanzioni è commisurata ai seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) comportamento del trasgressore;
- c) condizioni economiche e sociali dello stesso;
- d) personalità del trasgressore anche alla luce dei suoi precedenti fiscali;
- e) attenuazione delle sanzioni nei casi di atti e fatti positivi posti in essere dal trasgressore;
- f) inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva;
- g) applicazione del principio del *favor rei*, nei casi in cui ricorre;
- h) applicazione dell'art. 24, comma 8 della legge 449/97 relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nei casi in cui ricorre.

3. L'irrogazione delle sanzioni per violazioni di natura non tributaria competono al responsabile del servizio.

4. L'irrogazione delle sanzioni tributarie competono al funzionario responsabile del relativo tributo.

Articolo 11 *Cause di imputabilità*

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. I concetti di dolo o colpa grave sono mutuati dal codice penale. La colpa discende da negligenza, imprudenza o imperizia, dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ed esclude la volontarietà, che è invece esplicita nel dolo. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale a obblighi di versamento del tributo.

2. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.

Articolo 12

Determinazione delle sanzioni

1. L'entità della sanzione è quantificata nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 10 e 11 fermo restando l'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti di cui ai successivi commi.

2. La sanzione, per omessa o infedele dichiarazione, denuncia o comunicazione, è aumentata del 20% qualora l'importo evaso sia, per ciascun periodo di imposizione, superiore a lire 200.000. Tale aumento si giustifica nel danno arrecato all'ente e alla collettività in considerazione che gli importi evasi costituiscono violazione di rilevante gravità. La percentuale di aumento della sanzione rileva la gravità della violazione commessa che costituisce esclusivo elemento oggettivo, indipendentemente dalla valutazione di carattere soggettivo di cui agli artt. 10 e 11.

3. La sanzione è aumentata del 50% nei confronti di chi sia incorso, nei tre anni precedenti, in violazioni della stessa indole (*recidiva*). L'aumento è escluso quando le precedenti violazioni sono state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.L.vo 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento ovvero sono state rimosse in esito a ravvedimento. Si considerano violazione della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni o di disposizioni diverse, riferite anche a differenti tributi comunali, che per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. La sanzione è aumentata del 100% per le violazioni dolose; mentre è aumentata del 80% per colpa grave.

5. Nei casi in cui con una sola azione o omissione vengono violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero con più azioni o omissioni vengono commesse diverse violazioni formali della medesima disposizione, viene irrogata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quarto e aumentabile fino al doppio tenuto conto della personalità del trasgressore e della gravità della violazione.

6. Quando con una sola azione o omissione sono state commesse più violazioni, che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, si applica la sanzione più grave aumentata di un quarto e aumentabile fino al doppio tenuto conto della personalità del trasgressore e della gravità della violazione.

7. Per le violazioni riferite a più tributi, si applica la sanzione più grave aumentata di un quinto.

8. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base è aumentata della metà.

9. La sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

10. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

11. Nei casi di manifesta sproporzione tra sanzione ed entità del tributo cui la violazione si riferisce, quando l'ammontare della sanzione supera il triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta al triplo del tributo stesso.

12. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti della tassa o dell'imposta, così come previsto dall'art. 13 del D.L.vo 471/97, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista del 30%. La sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, al di fuori dei tributi la cui ordinaria ed esclusiva modalità di riscossione è costituita dalla iscrizione a ruolo.

13. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di lire 200.000, ai sensi del comma 1, art. 15, del D.L.vo 471/97. Se l'infrazione è relativa al versamento del tributo effettuato presso il concessionario per la riscossione, questi è tenuto a darne comunicazione al Comune, quale ente impositore.

14. Nei casi di mancata indicazione del codice fiscale o degli elementi identificativi dell'oggetto tributario, di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione o compilazione incompleta o infedele di questionari, a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, si applica la sanzione nella misura di L. 200.000=. Tale sanzione è stabilita in misura superiore al minimo in quanto la mancata collaborazione dei cittadini, peraltro prevista dalla legge, comporta un aggravio nell'attività accertatrice dell'ente.

15. Nei casi in cui la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13, del D.L.vo 472/97:

a) - a 1/8 del minimo nei casi in cui il pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza;

b) - a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore. La stessa disciplina si applica nei casi di regolarizzazione di mancati pagamenti;

c) - a 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;

d) - il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

e) - per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo il ravvedimento può essere esercitato tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente; in tal caso l'importo degli interessi da iscriversi a ruolo è calcolato con le modalità previste dall'art. 13, comma 2, del D. L.vo 472/97.

16. E' ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli articoli 16 e 17, del D.L.vo 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.L.vo 473/97.

17. La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo è assolta con la sottoscrizione di formale adesione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

18. Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione ridotta e del tributo entro gli stessi termini.

19. Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune.

20. Le sanzioni per mancato, parziale o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate con l'applicazione della procedura di cui al comma 1, dell'art. 17, del D.L.vo. 472/97. Le sanzioni sono irrogate mediante iscrizione a ruolo relativamente ed esclusivamente nei casi di ritardato pagamento. In nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2, dell'art. 17 e dal comma 3, dell'art. 16 del citato decreto n. 472.

21. Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia di sanzioni.

Titolo IV
Attività di riscossione

Articolo 13
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è disposta dal responsabile del servizio o dal funzionario responsabile del tributo con le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

2. In alternativa i regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione coattiva avvenga con le disposizioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Qualora ne ricorrano i motivi il Comune può adire il giudice ordinario per il recupero di crediti inerenti le entrate non tributarie.

Articolo 14
Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate è effettuata secondo le norme di legge o dei singoli regolamenti.

2. Possono essere regolamentate forme di semplificazione della riscossione come il versamento diretto, il versamento tramite conti correnti bancari e postali o in via telematica.

Titolo V Procedimenti di contenzioso

Articolo 15 *Contenzioso*

1. Per le entrate non tributarie il contenzioso viene instaurato, ove ne ricorrono i motivi, innanzi all'autorità giudiziaria.
2. Per le entrate tributarie il contenzioso viene instaurato secondo le procedure del D.L.vo n. 546/92.
3. Il Comune può avvalersi anche di professionisti, a tutela della propria difesa in giudizio.

Articolo 16 *Autotutela*

1. Il responsabile della gestione dell'entrata, può annullare totalmente o riformare l'atto ritenuto illegittimo con modalità di cui ai commi successivi.
2. In caso di contenzioso già instaurato deve essere effettuata la seguente analisi:
 - a) grado di probabilità che il ricorso sia accolto, con conseguente condanna dell'ente alle spese di giudizio;
 - b) valore della lite;
 - c) spese e costi inerenti l'esercizio della propria difesa.
3. Il funzionario del tributo od il responsabile della gestione annulla il provvedimento qualora, dall'analisi effettuata, emerga la necessità e l'opportunità di rinunciare alla lite.
4. Anche a fronte di un provvedimento divenuto definitivo, il funzionario o il responsabile su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento dell'atto illegittimo e in particolare nei seguenti casi:
 - a) duplicazione;
 - b) errore materiale o di calcolo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) presenza dei requisiti per la fruizione di agevolazioni previste nei regolamenti di ciascuna entrata.
5. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Articolo 17

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/97 possono essere applicate alle entrate tributarie le norme di cui al D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Titolo VI
Disposizioni finali

Articolo 18
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 19
Pubblicità e variazione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. L'ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti, le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.L.vo. 446/97 dopo l'avvenuta esecutività ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 e la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.